



Estratto del verbale della seduta del 19 marzo 2025

**DELIBERAZIONE N. 50**

Oggetto:

Costituzione in giudizio nel procedimento R.G. n. 241/2025 instaurato dinanzi al Tribunale di Trento con ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c. e contestuale affidamento del patrocinio legale per la difesa della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol.  
(Euro 12.941,76 - cap. U01111.0090)

Arno Kompatscher	Presidente	presente
Giulia Zanotelli	Vice Presidente sostituta del Presidente	assente
Franz Thomas Locher	Vice Presidente	presente
Carlo Daldoss	Assessore	presente
Angelo Gennaccaro	Assessore	presente
Luca Guglielmi	Assessore	assente
Gabriele Morandell	Segretaria generale della Giunta regionale	presente

Su proposta del Presidente Arno Kompatscher

Segreteria generale

In riferimento all'oggetto la Giunta regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

Visto il ricorso ex art. 281 *decies* e ss. c.p.c. notificato alla Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (di seguito "Regione") in data 18 febbraio 2025 e registrato sub protocollo n. 5059-A, relativo al procedimento promosso dinanzi al Tribunale di Trento da due cittadini trentini, i quali ritengono che l'amministrazione regionale, attraverso la convocazione dei comizi elettorali dei Comuni della Regione, prevista per il 4 maggio 2025, abbia violato i loro diritti, costituzionalmente garantiti, di voto libero e di elettorato attivo, formulando, quindi, al Tribunale adito le istanze di rimessione alla Corte Costituzionale per la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 4 della l.r. 23 giugno 2020, n. 1, unitamente all'art. 217, I comma della l.r. 3 maggio 2018 n. 2, previa disapplicazione del decreto del Presidente della Regione del 19 dicembre 2024, n. 21 e della circolare 23 dicembre 2024, n. 4/EL/2024 della Dirigente della Ripartizione II dell'Ente avente ad oggetto "*Turno elettorale generale 2025. Articolo 217-bis del CEL (Disposizioni particolare per il turno generale). Portata e ambito applicativo. Cronoprogramma del turno elettorale generale*";

Rilevato che, a norma dell'art. 281 *undecies* c.p.c., l'udienza è stata fissata il giorno 9 aprile 2025 e che questa Amministrazione intende costituirsi in giudizio al fine di respingere, in quanto infondate, le domande avanzate dalla parte attrice, confermando le motivazioni sostenute dalla Regione per la difesa nel recente giudizio vertente sulle medesime questioni giuridiche e conclusosi peraltro con esito favorevole all'Ente (sentenza del TRGA di Trento n. 26/2025);

Definito che, sulla base di tali circostanze, l'Amministrazione regionale intendeva costituirsi in giudizio avvalendosi del patrocinio dell'Avvocatura distrettuale dello Stato - non disponendo all'interno della propria struttura organizzativa di professionalità idonee ad assumere la rappresentanza legale dell'Ente - e che, con nota di data 21 febbraio 2025, protocollo n. 5492-P e successiva nota di data 27 febbraio 2025, protocollo n. 6193-P, la Segretaria generale ha richiesto all'Avvocatura distrettuale dello Stato di Trento la disponibilità ad assumere il patrocinio legale della Regione nella citata controversia e che la stessa con note di riscontro di data 25 febbraio 2025, protocollo n. 5898-A e successiva di data 28 febbraio 2025, protocollo n. 6337-A non si è motivatamente resa disponibile;

Considerato che, per quanto sopra esposto, sono venuti a configurarsi validi motivi per ricorrere ad un incarico esterno di assistenza legale e patrocinio in giudizio della Regione e per richiedere opportunamente la disponibilità allo stesso Studio legale che ha difeso l'Ente nel precedente contenzioso al fine di mantenere un'impostazione difensiva coerente con il giudizio già celebrato dinanzi al TRGA di Trento e vertente sulle medesime questioni giuridiche, fatta salva la verifica della congruità della spesa nel rispetto dei principi generali di buona amministrazione;

Valutata la necessità di tutelare adeguatamente la Regione e gli interessi della collettività da essa rappresentata, a norma dell'art. 41 del D.P.R. 1. febbraio 1973, n. 49 e ss.mm. e nel rispetto di quanto disposto dall'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, l'Amministrazione regionale con nota protocollo n. 6516-P del 4 marzo 2025, ha richiesto la disponibilità al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli dello Studio legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, ad assumere il patrocinio legale dell'Ente nella vertenza in oggetto;

Preso atto che con nota protocollo n. 6567-A del 4 marzo 2025, lo Studio legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", ha riscontrato alla richiesta dell'Amministrazione regionale, garantendo l'assistenza legale da parte del Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli, con competenze in termini di onorario, calcolato al netto delle spese in maniera adeguata alla controversia e proponendo, per le circostanze riportate, un mandato alle liti, congiunto e disgiunto, al Prof. Avv. Giuseppe

Morbidelli e al Prof. Avv. Duccio Maria Traina, professionisti associati del medesimo Studio legale, di cui sono note e comprovate sia la conoscenza che l'esperienza in ordine alla tematica oggetto del ricorso e in particolare alla normativa costituzionale;

Con successiva nota protocollo n. 6832-P, del 6 marzo 2025, la Segretaria generale al fine di proporre all'Amministrazione regionale la costituzione in giudizio della Regione e il contestuale affidamento del patrocinio legale, ha richiesto al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli la documentazione necessaria, pervenuta in data 12 marzo 2025 al protocollo n. 7299-A, per la quale è stata verificata l'assenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali, giusta attestazione del Responsabile del procedimento, depositata agli atti sub protocollo n. 7354-I di data 12 marzo 2025;

Visto il preventivo di spesa, predisposto dal Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli dello Studio Legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", che espone un onorario pari a euro 8.000,00, a cui deve aggiungersi la somma presunta per spese vive pari a euro 1.000,00, oltre alle spese generali nella misura del 15%, CPA al 4% e IVA al 22% per un compenso lordo complessivo di euro 12.941,76;

Valutato che la spesa, esposta nel citato preventivo, risulta essere conveniente in ragione della materia del contendere, analoga a quella della vertenza precedente sopra richiamata, e congrua in rapporto alla rilevanza, al valore di causa e tenuto conto anche di quanto previsto dal decreto del Ministero della Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014 n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

Vista la legge provinciale di Trento del 19 luglio 1990 n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento" applicabile alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol, in base all'articolo 2 della legge regionale 22 luglio 2002, n. 2 e ss.mm.;

Visto l'art. 56, comma 1, lettera h, del D.Lgs. n. 36/2023, a norma del quale le disposizioni del Codice dei Contratti pubblici relative ai settori ordinari non si applicano all'affidamento di un incarico di rappresentanza legale, come nel caso di specie, fermo restando il rispetto degli obblighi di tracciabilità, che richiedono l'acquisizione del relativo CIG;

Vista l'inesistenza di elementi che impediscono l'affidamento dell'incarico in base all'articolo 39-septies, 39-novies della legge provinciale n. 23 del 1990 e dell'articolo 5 della LR 12/2014;

Visto il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, approvato con propria deliberazione n. 1 di data 30 gennaio 2024;

Vista la legge regionale 15 luglio 2009, n. 3 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione" e successive modifiche nonché il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118"

Richiamato in particolare il principio contabile All 4/2 al D. Lgs 118/2011, al § 5.2., secondo cui "gli impegni derivanti dal conferimento di incarico a legali esterni, la cui esigibilità non è determinabile, sono imputati all'esercizio in cui il contratto è firmato, in deroga al principio della competenza potenziata, al fine di garantire la copertura della spesa";

Vista la legge regionale 20 dicembre 2024, n. 7 "Bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027";

Vista la deliberazione n. 254 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione documento tecnico di accompagnamento del bilancio di previsione della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 – 2027";

Vista la deliberazione n. 255 di data 30 dicembre 2024: "Approvazione del bilancio finanziario gestionale della Regione Autonoma Trentino - Alto Adige/Südtirol per gli esercizi finanziari 2025 - 2027";

Accertata la disponibilità di fondi al capitolo U01111.0090 dello stato di previsione della spesa per gli esercizi finanziari 2025-2027 in corso, ed accertato che la spesa è compatibile con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 28 della legge regionale 15 luglio 2009, n. 3;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 91 di data 26 maggio 2021, riguardante la determinazione delle competenze da riservare alla Giunta ed alle Dirigenti ed ai Dirigenti, alle Direttrici ed ai Direttori degli uffici;

Visto lo Statuto di Autonomia, approvato con D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige" e succ. mod.;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e ss.mm.;

Dato atto che il conferimento dell'incarico in parola avviene alle condizioni in questa sede precisate nonché alle condizioni di cui all'allegato disciplinare di incarico, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Tutto quanto sopra premesso e considerato,

Ad unanimità di voti legalmente espressi,

delibera

1. di costituirsi, per le motivazioni espresse in premessa, nel procedimento R.G. n. 241/2025 instaurato dinanzi al Tribunale di Trento con ricorso ex art. 281 decies e ss. c.p.c. notificato alla Regione in data 18 febbraio 2025 e registrato sub protocollo n. 5059-A;
2. di affidare la rappresentanza e la difesa della Regione nel giudizio di cui al punto 1., al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli dello Studio Legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, autorizzando il Presidente della Regione a conferire mandato alle liti, congiuntamente e disgiuntamente, al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli e al Prof. Avv. Duccio Maria Traina, professionisti associati dello studio legale e le procure occorrenti, nonché ogni più ampia facoltà prevista dalla legge;
3. di approvare ed impegnare la spesa relativa alla difesa della Regione nel presente giudizio, affidata, come disposto al punto 2., allo Studio Legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati" — per un importo complessivo di euro 12.941,76 sul capitolo U01111.0090 dello stato di previsione per l'esercizio finanziario in corso:

Capitolo	Missione	Programma	Titolo	Macro Aggregato	Identif. Conto FIN (V livello piano dei conti)	Esercizio Esigibilità 2025
U01111.0090	01	11	1	03	U.1.03.02.11.006	Euro 12.941,76

4. di approvare l'allegato schema di disciplinare d'incarico, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, al Prof. Avv. Giuseppe Morbidelli autorizzando la Segretaria generale alla sottoscrizione dello stesso, nonché a porre in essere tutti gli adempimenti ulteriori e conseguenti alla presente deliberazione;
5. di disporre che, in base all'articolo 39-octies della LP 23 del 1990, la stipulazione del contratto avverrà mediante scambio di corrispondenza secondo gli usi commerciali, e sarà conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione, all'interno del repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti";
6. di delegare la Segretaria generale, in qualità di Responsabile del procedimento ad acquisire, ai soli fini della tracciabilità, come richiamato in premessa, il CIG del presente affidamento mediante accesso alla piattaforma web della PCP, che sarà riportato nel contratto di cui al punto che precede;
7. di prevedere che alla liquidazione dei compensi spettanti al difensore si provvederà con successivi atti, sulla base della presentazione di idonea documentazione giustificativa della spesa;
8. di dare atto che contro il presente provvedimento sono ammessi alternativamente i seguenti ricorsi:
  - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol, sede di Trento, nel termine di 60 giorni decorrente dalla conoscenza dello stesso, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104 "Codice del processo amministrativo";
  - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse entro 120 giorni ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

Arno Kompatscher

firmato digitalmente

LA SEGRETARIA GENERALE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Gabriele Morandell

firmato digitalmente



**Allegato**

**DISCIPLINARE DI INCARICO DI PATROCINIO LEGALE**

TRA

la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol (in seguito denominato: "Ente") CF 80003690221, con sede legale in via Gazzoletti n. 2, 38122 TRENTO, rappresentata dalla dott.ssa Gabriele Morandell, nella sua qualità di Segretaria generale,

E

il prof. avv. Giuseppe Morbidelli, dello studio legale "Morbidelli Bruni Righi Traina e associati", con sede in Firenze, via Alfonso La Marmora, 14, (in seguito denominato: "Avvocato"),

C.F. *omissis*

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1**

1. In esecuzione della deliberazione n. \_\_\_\_ del 19 marzo 2025 e per le motivazioni ivi indicate, che i contraenti dichiarano di conoscere, l'Ente affida all'Avvocato, che accetta, l'incarico di patrocinio legale avente per oggetto la difesa e rappresentanza dell'Ente nel procedimento recante RG. n. 241/2025 instaurato innanzi al Tribunale di Trento contro la Regione Autonoma Trentino - Alto Adige Südtirol, e nei confronti della Provincia Autonoma di Trento, della Provincia Autonoma di Bolzano, del Commissario del Governo per la Provincia di Trento, del Commissario del Governo per la Provincia di Bolzano e del Presidente della Corte d'Appello di Trento.
2. L'incarico è conferito dall'Ente per il giudizio di primo grado e per un eventuale appello in secondo grado e nel caso di rimessione della questione alla Corte costituzionale, il Presidente della Regione rilascerà apposito separato mandato speciale.
3. Il rapporto è di natura libero-professionale disciplinato ai sensi degli artt. 2229 e ss del Codice Civile.
4. All'Avvocato non è data facoltà di delegare l'incarico a terzi, salvo che per mere sostituzioni in udienza a seguito di legittimo impedimento. Anche nel caso in cui, per lo svolgimento dell'attività sia necessario avvalersi di un avvocato domiciliatario, o di apposita figura tecnica in ragione della

natura della controversia, la parcella sarà unica per l'avvocato incaricato che provvederà a sue cure e spese in ordine alle predette incombenze. Il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti all'avvocato principale, che rimane l'unico responsabile nei confronti dell'Ente, e dovrà accettare il presente disciplinare.

## **Art. 2**

### 1. L'Avvocato si impegna:

- a svolgere l'incarico professionale con diligenza nel rispetto della normativa vigente e dei principi stabiliti dal Codice deontologico forense;
- a partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa nel corso del suo svolgimento anche a richiesta dell'Ente;
- ad informare ed aggiornare costantemente l'Ente sulle attività inerenti l'incarico, allegando relativa documentazione (memoria, comparsa o altro scritto difensivo);
- ad esprimere pareri relativi alla causa, anche sull'opportunità di un'eventuale proposta di transazione o di rinuncia alla lite, senza costi aggiuntivi;
- in caso di accoglimento delle domande dell'Ente, a curare per conto ed in nome dell'Ente l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari a cui la controparte sia stata condannata nei giudizi da esso trattati.

### 2. L'Avvocato si impegna altresì a rispettare il Codice di comportamento del personale della Regione Autonoma Trentino Alto Adige/Südtirol.

## **Art. 3**

### 1. L'Avvocato dichiara sotto la propria responsabilità:

- di trovarsi nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione a norma di legge;
- di non versare in situazioni di inconferibilità, conflitto di interessi (anche potenziali) e/o incompatibilità con il presente incarico alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale;

### 2. L'avvocato si impegna a comunicare tempestivamente all'Ente l'eventuale insorgere di ciascuna delle predette situazioni, nonché a non accettare incarichi di rappresentanza e difesa né altri incarichi di consulenza da parte di terzi pubblici o privati, contro l'Ente o in conflitto con l'Ente per tutta la durata del rapporto professionale instaurato e per i 2 anni successivi alla cessazione dello stesso.

### 3. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta alla controparte da inviare via PEC o con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento. Nel caso di recesso il corrispettivo dovuto verrà determinato dalla Regione in base all'attività

effettivamente svolta dal legale incaricato fino alla data di recesso. Per quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia a quanto previsto dal codice civile in materia.

4. La Regione si riserva di risolvere unilateralmente il contratto in caso di inadempimento della controparte ai sensi di quanto stabilito dal codice civile e qualora riscontri la violazione di obblighi di qualsiasi tipo da parte dell'incaricato;

#### **Art. 4**

1. Le parti concordano che per lo svolgimento delle prestazioni oggetto del presente incarico all'Avvocato spetta il compenso complessivo pari ad euro 12.941,76, comprensivo di spese vive obbligatorie e accessorie, oneri e accessori di legge, come da proposta economica dell'Avvocato all'Ente, protocollo n. 6567-A del 4 marzo 2025 e protocollo n. 7299-A del 12 marzo 2025 che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
2. Relativamente alle spese vive obbligatorie e accessorie di cui al punto 1, le parti danno atto che sono state quantificate in via presuntiva in euro 1.000,00 ed esposte nel preventivo, e che saranno comunque debitamente documentate dal professionista in sede di liquidazione dei compensi;
3. L'Avvocato si impegna a rispettare le norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e a comunicare il conto corrente dedicato nonché le generalità delle persone autorizzate ad operare sullo stesso ai sensi della legge n. 136/2010;

#### **Art. 5**

1. L'importo per le competenze professionali, determinato secondo le modalità stabilite ed accettate nel presente disciplinare, verrà liquidato dall'Ente solo al termine del grado del giudizio per il quale è stato conferito l'incarico, previa presentazione di fattura elettronica, preceduta da nota di preavviso corredata dal provvedimento conclusivo del giudizio per il quale l'incarico è stato conferito. Nel caso venissero esposte spese vive, l'Avvocato fornirà la relativa documentazione giustificativa unitamente alla nota di preavviso. La documentazione di cui ai periodi precedenti andrà inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata [giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it).
2. La fattura dovrà essere intestata a:

Regione Autonoma Trentino – Alto Adige/Südtirol - Segreteria generale

Via Gazzoletti 2 - 38122 Trento TN CF: 80003690221

e riportare i seguenti dati:

- codice univoco Segreteria generale: **EAB3HE**;
- deliberazione di impegno della spesa n. \_\_\_\_ di data 19 marzo 2025;
- CIG: \_\_\_\_\_;
- conto corrente dedicato/banca d'appoggio (codice IBAN).

3. Unitamente alla nota di preavviso, l'Avvocato è tenuto altresì a presentare certificazione della Cassa Forense attestante la regolarità contributiva, nel rispetto della normativa previdenziale forense.
4. In caso di assenza o incompletezza dei dati di cui sopra, la Regione rifiuterà la fattura e l'Avvocato dovrà procedere ad una nuova omissione.
5. Il compenso verrà liquidato a seguito dell'accertamento del puntuale e regolare adempimento dell'attività e delle prestazioni rese dall'Avvocato rispetto agli impegni assunti con il presente atto.

#### **Art. 6**

1. Le parti si impegnano a rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali, con particolare riferimento ai dati sensibili. I dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici. Titolare del trattamento è la Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol con sede a Trento ([giunta@pec.regione.taa.it](mailto:giunta@pec.regione.taa.it); sito internet [www.regione.taa.it](http://www.regione.taa.it)). Responsabile della protezione dei dati è la Dream S.r.l., con sede in Tione di Trento (e.mail: [info@dream.tn.it](mailto:info@dream.tn.it), pec: [dream.tn.it@pec.it](mailto:dream.tn.it@pec.it)). L'Avvocato autorizza espressamente il trattamento dei dati personali, dichiarando di aver ricevuto la relativa informativa ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016.

#### **Art. 7**

1. La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche quale comunicazione di conferimento dell'incarico.

#### **Art. 8**

1. Per ogni controversia inerente o conseguente al presente atto, il foro competente è quello di Trento.

#### **Art. 9**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente atto, si fa esplicito rimando alle norme del codice civile, alle altre norme vigenti in materia, nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

#### **Art. 10**

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 10, parte II, della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/1986 (a carico della parte che ne chiede la registrazione) ed è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 25 della tabella annessa al D.P.R. n. 642/1972, in quanto relativo all'affidamento di un incarico professionale (Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate (RIS) n. 157 /E del 21 luglio 2003).

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige/Südtirol  
LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO  
prof. avv. Giuseppe Morbidelli  
firmato digitalmente

### **Approvazione specifica**

Si approvano specificamente ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile le seguenti clausole: art. 3 – 4 – 5 -7 e 8.

Regione Autonoma Trentino-Alto  
Adige/Südtirol  
LA SEGRETARIA GENERALE  
Gabriele Morandell  
firmato digitalmente

IL CONTRAENTE PRIVATO  
prof. avv. Giuseppe Morbidelli  
firmato digitalmente

Il contratto, sottoscritto dalle parti con firma digitale, è conservato a norma di legge nel protocollo informatico della Regione, all'interno del repertorio documentale: "Registro di raccolta dei contratti".